



## AMMORTIZZATORI SOCIALI EMERGENZA COVID DECRETI "RISTORI"

**A chi spettano?** A tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali (CIGO-CIGD-FIS-Fondi Bilaterali) in forza al 9 novembre 2020.

**Quando?** La durata è di ulteriori 6 settimane di ammortizzatore sociale utilizzabili dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 in concomitanza al blocco dei licenziamenti per motivi economici.

**Come viene pagato?** Direttamente dalle aziende che possono anticipare la prestazione anche con accordo sindacale (CIGO, CIGD per aziende plurilocalizzate e FIS Assegno ordinario) o direttamente dall'INPS o dai Fondi Bilaterali (in tutti gli altri casi senza anticipo della prestazione)

**Quanto?** La misura dell'integrazione salariale è dell'80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei aggiuntivi di 13ma e/o 14ma mensilità, che sarebbe spettata per le ore non prestate (in caso di part time viene riproporzionata al parametro).

**Il massimale per il 2020 è:** € 939,39 lordi per retribuzioni pari o inferiori a € 2.159,48; € 1.129,66 lordi per retribuzioni superiori a € 2.159,48.

Le mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi durante il periodo di sospensione si maturano secondo la quantità della sospensione e/o retribuzione salvo accordi sindacali che stabiliscano la maturazione piena degli

istituti contrattuali mentre il TFR si matura sempre per intero.

**Malattia durante il periodo di cassa integrazione.** Considerando l'inizio della stessa ed il tipo di sospensione dell'attività lavorativa presso il luogo di lavoro si possono verificare questi casi:

Malattia sorta prima dell'inizio della sospensione lavorativa:

a) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è completamente sospesa, prevale il trattamento economico dell'ammortizzatore sociale rispetto alla malattia;

b) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è solo parzialmente ridotta, prevale il trattamento economico della malattia rispetto all'ammortizzatore sociale.

Malattia sorta dopo l'inizio della sospensione lavorativa:

a) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è completamente sospesa, prevale il trattamento economico dell'ammortizzatore sociale rispetto alla malattia;

b) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è solo parzialmente ridotta, prevale il trattamento economico della malattia rispetto all'ammortizzatore sociale.

**Per ulteriori informazioni non esitate a rivolgervi alla sede Filcams Cgil più vicina.**  
[www.filcams.cgil.it](http://www.filcams.cgil.it)